



Raccolta della giurisprudenza

Causa C-657/13

**Verder LabTec GmbH & Co. KG
contro
Finanzamt Hilden**

(domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dal Finanzgericht Düsseldorf)

«Rinvio pregiudiziale — Fiscalità — Libertà di stabilimento — Articolo 49 TFUE — Restrizioni — Riscossione scaglionata dell'imposta relativa alle plusvalenze latenti — Tutela della ripartizione dei poteri impositivi tra gli Stati membri — Proporzionalità»

Massime – Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 21 maggio 2015

- 1. Questioni pregiudiziali — Ricevibilità — Limiti — Questioni ipotetiche*
(Art. 267 TFUE)
- 2. Libertà di stabilimento — Disposizioni del Trattato — Ambito di applicazione*
(Art. 49 TFUE)
- 3. Libertà di stabilimento — Restrizioni — Normativa tributaria — Trasferimento di attivi da una società situata nel territorio dello Stato membro interessato verso un altro Stato membro — Normativa nazionale che prevede l'esposizione delle plusvalenze latenti inerenti a tali attivi e la riscossione dell'imposta relativa a queste ultime scaglionata in dieci annualità — Inammissibilità — Giustificazione — Tutela della ripartizione dei poteri impositivi tra gli Stati membri — Presupposto — Proporzionalità*

(Art. 49 TFUE)

1. V. il testo della decisione.

(v. punti 29, 30)

2. V. il testo della decisione.

(v. punti 32-35)

3. L'articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa fiscale di uno Stato membro la quale preveda, nel caso del trasferimento di attivi da una società situata nel territorio di tale Stato membro ad una stabile organizzazione della società stessa situata nel territorio di un altro

Stato membro, l'esposizione delle plusvalenze latenti inerenti a tali attivi che siano state generate sul territorio del suddetto primo Stato membro, la tassazione di tali plusvalenze e la riscossione della relativa imposta scaglionata in dieci annualità.

Indubbiamente, una tale normativa fiscale costituisce una restrizione alla libertà di stabilimento ai sensi dell'articolo 49 TFUE in quanto, nel caso di un trasferimento analogo all'interno del territorio nazionale, tali plusvalenze non emergerebbero né verrebbero tassate, e la tassazione di tali plusvalenze latenti avrebbe luogo solamente al momento della loro effettiva realizzazione.

Tuttavia, tale restrizione può risultare obiettivamente giustificata da motivi imperativi di interesse generale riconosciuti dal diritto dell'Unione. Infatti, la suddetta normativa fiscale è idonea ad assicurare il mantenimento della ripartizione del potere impositivo tra gli Stati membri interessati, in quanto essa riguarda l'ipotesi del trasferimento di attivi ad una stabile organizzazione ubicata nel territorio di uno Stato membro diverso da quello interessato, i cui utili siano esenti da imposta in quest'ultimo Stato membro.

In tal senso, l'esposizione delle plusvalenze latenti inerenti agli attivi trasferiti, generate anteriormente a tale trasferimento nell'ambito della giurisdizione fiscale dello Stato membro interessato, nonché la loro tassazione sono volte a garantire la tassazione di tali plusvalenze non realizzate, generate nell'ambito della giurisdizione fiscale di questo Stato membro. La tassazione degli utili collegati a tali attivi realizzati successivamente a un siffatto trasferimento spetta all'altro Stato membro sul territorio del quale sia ubicata tale stabile organizzazione.

Una riscossione dell'imposta sulle plusvalenze latenti scaglionata in dieci annualità, al posto di una riscossione immediata, costituisce una misura proporzionata al fine di realizzare l'obiettivo del mantenimento della ripartizione del potere impositivo tra gli Stati membri.

(v. punti 37, 39, 40, 46, 47, 51-53 e dispositivo)